

cento uomini dei reparti mobili con il compito di fermare i clandestini ed accompagnarli, una volta identificati, ai centri di temporanea permanenza di Bari e di altre località pugliesi;

sono stati inoltre inviati furgoni multisensori per il controllo mobile di sorveglianza del confine oltre a mezzi visori notturni e sistemi di controllo delle impronte digitali in tempo reale (i cosiddetti *Spais*);

di tutto questo impiego di forze e di mezzi, alla fine del mese di novembre, non è rimasto più nulla. Ripartiti gli uomini, inviati nei servizi di ordine pubblico, e dirottati altrove tutti i mezzi tecnici, si registra un depotenziamento delle forze a disposizione del settore polizia di frontiera oltre che di quelle sul territorio [il commissariato di Monfalcone (Gorizia) da mesi non dispone di un proprio dirigente] —:

quali siano le ragioni di questo cambiamento di atteggiamento nei confronti del controllo dei confini, anche in conseguenza dei recenti drammatici episodi di terrorismo internazionale, e quali siano i motivi che hanno indotto il Governo a trasformare una tanto sbandierata emergenza in un evidente e comprovato disinteresse. (3-00565)

(21 gennaio 2002).

(ex 5-00499 del 14 dicembre 2001).

(Sezione 7 — Attentato nella Valle dei Templi di Agrigento)

G) Interrogazioni:

CRISTALDI, FRAGALÀ, LA GRUA, SCALIA, CARRARA, LA RUSSA e CANNELLA. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere:

quali iniziative il Governo abbia adottato, a seguito dell'attentato ai danni del Tempio della Concordia nella Valle dei

Templi di Agrigento, a tutela del patrimonio artistico ed architettonico del nostro Paese, possibile obiettivo del terrorismo internazionale;

se non ritenga il Governo di attuare precise iniziative con il coinvolgimento delle regioni per assicurare il massimo della vigilanza possibile al nostro patrimonio;

se specificatamente il Governo ritenga che i siti archeologici italiani, e siciliani in particolare, siano seriamente a rischio attentati;

se la vicenda dell'attentato a danno del Tempio della Concordia sia, a parere del Governo, da ritenersi frutto di azioni terroristiche o il gesto isolato di individui senza scrupoli che hanno operato autonomamente senza alcun collegamento con organizzazioni terroristiche e criminali.

(3-00388)

(7 novembre 2001).

ANGELINO ALFANO e MARINELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 novembre 2001 si è verificato un grave attentato nella valle dei templi di Agrigento, che ha danneggiato due colonne doriche del Tempio della Concordia;

tale zona è un importante sito archeologico: testimonianza indelebile di cultura, di storia, di arte, patrimonio inestimabile, appartenente all'intera umanità;

è legittima la preoccupazione generata dall'accaduto, considerato l'ambito temporale in cui si è verificato e i danni ben più gravi che poteva causare —:

se i templi di Agrigento siano considerati obiettivi sensibili per attentati terroristici anche di eventuale matrice mafiosa;

se e quali misure di sicurezza siano previste per la tutela di questi beni preziosi per la cultura ed anche per l'economia del nostro Paese;

se alla data dell'accaduto le misure di sicurezza adottate erano adeguate al nuovo stato di cose generato dall'atten-

tato dell'11 settembre 2001 alle torri di New York;

quali ulteriori controlli e misure protettive si intendano attuare. (3-00563)

(21 gennaio 2002).

(ex 4-1317 del 9 novembre 2001).

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE E PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E L'INTERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO (1696-978-1435)

(A.C. 1696 — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Testo unico in materia di pubblico impiego civile).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50, un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il pubblico impiego civile.

5. 01. Nespoli, Coronella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 27 aprile 1999, n. 2980 ed all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 30 giugno 2000, n. 3061, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, è immesso, previa domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, e previo superamento di un concorso riservato, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso la Giunta della Regione Campania.

4. L'immissione dei ruoli speciali ad esaurimento è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli

della Regione Campania e le modalità di immissione in ruolo saranno disciplinate con ordinanza del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 3. Antonio Barbieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. È abrogato il comma 45 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

9. 2. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 1696 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 01.04 Bressa, Testo alternativo del relatore di minoranza, 1.63 Fatuzzo, 1.39 Nespoli, 1.41 e 1.44 Mascia, 1.36 Lusetti, 1.60 D'Alia, 1.6 Grandi, 1.28 Bressa, 1.03 Bressa, 3.01 Antonio Barbieri

e 3.02 Nespoli, 3.03 del Governo, 5.37 Fiori, 5.33 Cozzi, 5.2 Gazzara, 5.40 Nicolosi, 5.3 Carrara, 5.16 Lusetti, 5.19 Collè, 5.31 D'Alia, 5.8 Carrara, 5.20 e 5.21 Nespoli, 5.4 e 5.6 Carrara, 5.35 Degennaro, 5.7 Carrara, 5.32 D'Alia, 5.11 Carrara, 5.12 Maceratini, 5.5 Carrara, 0.5.70.2 Brugger, 0.5.70.1 Cè, 5.70 del Governo, 5.1 Grandi, 5.41 e 5.42 Carrara, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli ulteriori emendamenti trasmessi ivi non compresi.

(A.C. 1696 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica

di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo »;

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 4 »;

h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 »;

i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto

collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al secondo periodo le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli » e le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 ».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 23 — (*Ruolo dei dirigenti*) — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti articolato in due fasce, denominate prima e seconda fascia, e distinto in modo da garantire la necessaria specificità tecnica.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono transitare, a domanda, ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; il passaggio ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza è disposto con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, senza ulteriori adempimenti.

3. Alla prima fascia del ruolo di ciascuna amministrazione accedono i dirigenti della seconda fascia dello stesso ruolo che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, per un periodo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso di cui all'articolo 28.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ».

5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole « per un periodo non inferiore a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non inferiore a due anni » e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuative funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali »;

b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai seguenti: « Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse »;

c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: « , prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate ».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di seconda fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

b) all'articolo 19, comma 3, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

c) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: « 10 gennaio 1957, n. 3, sono inserite le seguenti: « ,salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis, ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI
LEGGE

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti).

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati ».

01. 01. Bressa.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Norme in materia di indirizzo politico amministrativo).

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto

previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

01. 02. Bressa.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Norme in materia di qualifica dirigenziale).

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

01. 03. Bressa.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Delega di funzioni dei dirigenti).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli

uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio ».

01. 04. Bressa.

ART. 1.

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

Sopprimerlo.

1. 25. Franceschini, Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali, responsabilità dirigenziale, ruolo unico dei dirigenti e accesso alla qualifica).

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto: *a)* delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati; *b)* della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione; *c)* della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare; *d)* dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità

dei dirigenti. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi

hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di

elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

10. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo

dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.

11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso a collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali.

3. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o

il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate ».

4. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, e della determinazione del relativo trattamento economico ».

5. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28 ».

6. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: « Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali »;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: « b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea »;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: « prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.

Sopprimere il comma 1.

1. 7. Bressa, Boato, Soda, Sabattini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 10. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
1. 29, 1. 34 E 1.59.

Agli identici emendamenti 1. 29, 1. 34 e 1. 59, dopo le parole: risultati conseguiti aggiungere le seguenti: in precedenza.

0. 1. 29. 1. Amici, Bressa, Ruzzante, Boccia.

Agli identici emendamenti 1. 29, 1. 34 e 1. 59, sopprimere le parole: e negli altri atti di indirizzo.

0. 1. 29. 2. Bressa, Amici, Boccia, Ruzzante.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:

, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.

*** 1. 29.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.

*** 1. 34.** Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.

*** 1. 59.** D'Alia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; dei risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte, nonché alla rotazione degli incarichi in relazione ai mutevoli assetti funzionali e per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti stessi.

1. 26. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si tiene conto, inoltre, dei risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte; la rotazione degli incarichi deve

avvenire in relazione ai mutevoli assetti funzionali e per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti stessi.

1. 9. Grandi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: funzione dirigenziale *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* direzione nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. L'incarico viene conferito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sulla base dei risultati conseguiti in precedenza dal dirigente e delle sue capacità professionali. Il provvedimento indica la struttura la cui titolarità è conferita al dirigente e la durata dell'incarico. Al provvedimento di conferimento accede un contratto individuale, integrativo rispetto al contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro, con il quale sono stabiliti gli obiettivi da conseguire in relazione agli atti di indirizzo dell'organo di vertice e i modi per la modifica e l'aggiornamento degli obiettivi stessi e si specificano le prestazioni professionali e il corrispondente trattamento economico.

1. 11. Bressa, Soda, Sabattini, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Il trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché la definizione delle risorse umane e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è definita con contratto individuale. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è preceduto da una sede di concertazione sui contenuti e gli obiettivi dell'incarico stesso.

1. 8. Grandi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti:

Il trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché la definizione delle risorse umane e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è definita con contratto individuale. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è preceduto da una serie di concertazioni sui contenuti e gli obiettivi dell'incarico stesso.

1. 27. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole da: accordo *fino a:* corrispondente *con le seguenti:* contratto individuale con cui è definita la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compreso il.

1. 12. Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quarto periodo, sostituire la parola: accordo *con la seguente:* contratto.

1. 30. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere alla lettera c) la seguente:

c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 della presente legge, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al comma 4 ».

1. 49. (Nuova formulazione) Mascia, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione complessiva di ogni singolo ministero, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, ovvero a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. Restano ferme le dotazioni complessive del ruolo unico dei dirigenti pubblici. Pertanto in applicazione del comma 4 i dirigenti generali, in misura non superiore al 40 per cento, che si trovassero senza incarico sono destinati ad incarichi di medesimo livello presso enti pubblici o aziende pubbliche per un periodo non superiore a tre anni.

4-ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4, si intendono comprensivi delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. Sono successivamente determinate con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al comma 4 ».

1. 44. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

1. 43. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, su proposta del dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio, da una apposita commissione, nominata dal ministro competente, che effettua una valutazione dei *curricula* professionali e accademici sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'ufficio. Il parere della commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico.

5-bis. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5, si intendono comprensivi delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. Sono successivamente determinate con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al presente articolo ».

1. 46. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 della presente legge.

1. 46. (Nuova formulazione) Mascia, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti,

su proposta del dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio, da una apposita commissione, nominata dal ministro competente, che effettua una valutazione dei *curricula* professionali e accademici sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'ufficio. Il parere della commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico ».

1. 47. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5, si intendono comprensivi delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 della presente legge. Sono successivamente determinate con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al presente articolo ».

1. 45. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole da: , per gli incarichi fino alla fine del periodo con le seguenti: la durata del Governo i cui organi li hanno conferiti.

* **1. 37.** Lusetti.

Al comma 1, lettera e), capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole da: , per gli incarichi fino alla fine del periodo con le seguenti: la durata del Governo i cui organi li hanno conferiti.

* **1. 58.** D'Alia.

Al comma 1, lettera e), capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole: di tre anni *aggiungere le seguenti:* e, in ogni caso, la fine naturale della legislatura.

1. 50. Mascia, Russo Spena.

Alla lettera e) terzo periodo dopo la parola: privati *sostituire la parola:* o *con la parola:* ovvero; *dopo le parole:* aziende pubbliche *sostituire la parola:* e *con la parola:* o; *dopo le parole:* alla dirigenza, o *sostituire la parola:* provenienti *con le parole:* che provengano.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso 6, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma è effettuato attraverso una valutazione comparativa tra i *curricula* professionali e accademici a cui è preposta una apposita commissione. Tale commissione, nominata dal Ministro competente, esprime un parere sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'incarico da affidare. Il parere della commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico.

1. 48. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), capoverso 6, sopprimere il quarto periodo.

1. 51. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **1. 3.** Grandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **1. 35.** Lusetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **1. 52.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **1. 57.** D'Alia.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

** **1. 4.** Grandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

** **1. 13.** Bressa, Sabattini, Soda, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

** **1. 53.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 14.** Bressa, Soda, Boato, Sabattini.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 42.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 2. Grandi.

Al comma 2, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,

1. 16. Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 3.

1. 17. Bressa, Sabattini, Boato, Soda.

Al comma 3, sopprimere le parole: al primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e.

1. 56. Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: « dei ruoli » aggiungere le seguenti: , le parole: « del medesimo ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei medesimi ruoli ».

1. 62. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

1. 18. Bressa, Boato, Soda, Sabattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, o che abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28 ».

1. 63. Fatuzzo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.31
DEL GOVERNO.

All'emendamento 1.31, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: con